

COGNOME.....NOME.....MATRICOLA.....

ESAME DIRITTO DELL'IMPRESA – 18 febbraio 2025

1. *Kuuh s.s. è una società semplice dedita all'allevamento di bovini che ha cinque soci: i fratelli Edoardo e Andrea con i relativi figli Tommaso, Pietro e Paolo. Raggiunti i settant'anni, Edoardo e Andrea, ormai stanchi e desiderosi di viaggiare per il mondo, decidono di recedere dalla società, lasciando questa nelle mani dei tre figli, i quali presto decidono di estendere l'attività alla produzione e commercializzazione di formaggi e latticini. A questo fine prendono in locazione uno stabilimento, acquistano macchinari, assumono anche alcuni dipendenti. L'attività cresce e diventa a tal punto redditizia che Tommaso, Pietro e Paolo decidono di incrementare ulteriormente la produzione casearia. Non essendo però più sufficiente il latte proveniente dai loro allevamenti concludono con Giacomo, uno dei più noti allevatori della zona, e con altri piccoli allevatori limitrofi, contratti di somministrazione di latte destinato a coprire oltre i due terzi del fabbisogno della Kuuh s.s.*

1.1. *A chi possono rivolgersi i produttori di latte per il pagamento delle forniture del latte? In particolare, Edoardo e Andrea possono ancora essere responsabili per le obbligazioni della società?*

1.2. *Nel momento in cui la produzione di formaggi e latticini viene svolta utilizzando in gran parte materia prima acquistata da terzi, la forma sociale è ancora adatta al tipo di attività svolta dall'impresa? Perché?*

1.3. *Qualora né la società né i soci riuscissero a far fronte alla situazione debitoria, la società potrebbe essere sottoposta a liquidazione giudiziale? A quali condizioni? E perché?*

2. *La società Alfa s.n.c. – costituita soltanto da due sorelle, Maria e Jole, rispettivamente detentrici del 60% e del 40% del capitale sociale – svolge l'attività di caffetteria e ristorazione in regime di amministrazione congiuntiva. Maria comunica alla sorella Jole che non potrà occuparsi degli affari della società per circa un anno a causa di alcuni impegni all'estero; le due sorelle decidono allora di avvalersi di un ausiliario per il periodo in cui Maria sarà assente e si rivolgono al comune amico Francesco, che accetta. Maria e Jole sottoscrivono due fogli: all'interno del primo è riportato che Francesco sarà il rappresentante generale della società, preposto all'esercizio dell'impresa; nell'altro, che non potrà svolgere alcune attività, tra le quali assumere nuovi dipendenti. Jole si reca alla Camera di Commercio per chiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di nomina di Francesco e dei limiti dei suoi poteri; tuttavia, arrivata sul posto, si accorge di aver smarrito il foglio in cui erano riportate le attività proibite a Francesco e decide di iscrivere soltanto l'atto di nomina. Pochi giorni dopo essere diventato ausiliario della società, Francesco assume tre nuovi dipendenti. Jole contatta allora Maria, alla quale racconta di non aver mai iscritto le limitazioni dei poteri di Francesco; Maria, stupita della condotta della sorella, decide di anticipare il rientro in Italia per recarsi al più presto da un legale al quale chiedere un parere sul da farsi.*

COGNOME.....NOME.....MATRICOLA.....

2.1. Nel caso di specie, Francesco...

- a. in quanto commesso, avrebbe potuto esclusivamente svolgere attività esecutive e materiali, ma non assumere dipendenti
- b. non ha ricevuto espressamente il potere di assumere dipendenti e, pertanto, la sua condotta non ha determinato il sorgere di alcuna obbligazione in capo alla società Alfa
- c. ...è un institore, in quanto ha ricevuto un potere di rappresentanza generale, nel quale rientra anche il potere di assumere nuovi dipendenti; poiché le limitazioni al potere di rappresentanza non sono state iscritte nel registro delle imprese, esse non saranno in nessun caso opponibili ai dipendenti
- d. ...è un institore, in quanto è stato investito di un potere di rappresentanza generale, nel quale rientra anche il potere di assumere nuovi dipendenti; poiché le limitazioni al potere di rappresentanza non sono state iscritte nel registro delle imprese, esse non saranno opponibili ai terzi, a meno che non si dimostri che essi ne erano comunque a conoscenza

2.2. Quali iniziative potrà assumere Maria?

- a. Maria è socia di maggioranza della s.n.c. e potrebbe quindi escludere Jole, socia di minoranza, dalla società;
- b. Maria potrebbe revocare l'incarico di ausiliario attribuito a Francesco
- c. Maria potrebbe revocare l'incarico di ausiliario attribuito a Francesco, previo accordo con la sorella Jole
- d. Maria potrebbe chiedere al Tribunale la revoca dell'incarico di ausiliario attribuito a Francesco

3. *La società Eorin s.r.l. produce e vende, con marchio "Eorin", prodotti cosmetici naturali ispirati ai tradizionali step della beauty routine coreana. La società adotta un packaging innovativo per i suoi prodotti, con riferimenti e motivi orientali, e si distingue per una strategia di marketing unica in Italia, che include video tutorial online, influencer marketing e una forte presenza sui social media, ispirata ai modelli tipici del mercato cosmetico coreano.*

Qualche tempo dopo, una concorrente del settore, la società LuxeBeauty s.p.a., inizia anch'essa a produrre e vendere cosmetici ispirati alla beauty routine coreana, imitando non solo il packaging adottato dalla Eorin s.r.l. (per forma delle confezioni e delle etichette, colori, font e immagini usate), ma anche la sua strategia di marketing (ad esempio, utilizzando gli stessi influencer e pubblicando online video molto simili per contenuto e modalità di presentazione).

3.1. Come definiresti la condotta della LuxeBeauty s.p.a.?

- a. La condotta della LuxeBeauty s.p.a. è legittima, perché l'impresa sta semplicemente cercando di migliorare la propria competitività e attrattività sul mercato.
- b. La condotta della LuxeBeauty s.p.a. costituisce un'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., perché l'impresa fa ricorso all'imitazione servile dei prodotti della concorrente Eorin, compie atti idonei a creare confusione con l'attività della concorrente e si appropria indebitamente dei suoi pregi.
- c. La condotta della LuxeBeauty s.p.a. costituisce un'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. solo se l'impresa, nel ricorrere all'imitazione servile dei prodotti della concorrente Eorin, agli atti confusori e all'appropriazione indebita dei pregi altrui, utilizza senza autorizzazione il marchio della concorrente.
- d. La condotta della LuxeBeauty s.p.a. potrebbe costituire un'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., ma solo ove vi siano prove che essa abbia intenzionalmente danneggiato la Eorin s.r.l.

3.2. Di quali rimedi dispone la Eorin s.r.l. per tutelare i propri diritti?

- a. Eorin può chiedere la cessazione immediata della condotta di concorrenza sleale, ma non può domandare il risarcimento dei danni, poiché la concorrenza sleale non è mai accompagnata da danni economici immediati.
- b. Nessuno, poiché la condotta della LuxeBeauty s.p.a. è legittima.
- c. Eorin può domandare la cessazione della condotta di concorrenza sleale, richiedendo che LuxeBeauty interrompa la vendita delle proprie imitazioni e la campagna di marketing che sfrutta indebitamente la reputazione della concorrente, e il risarcimento del danno, anche se solo potenziale.
- d. Eorin può domandare la cessazione della condotta di concorrenza sleale, richiedendo che LuxeBeauty interrompa la vendita delle proprie imitazioni e la campagna di marketing che sfrutta indebitamente la reputazione della concorrente, e il risarcimento del danno, provata la sussistenza del danno stesso.